CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E D.A.V.O. (Distretto Agricolo Valle Olona) PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.Lgs. 18/05/2001 N.228 E DELLA DGR IX/419 DEL 05/08/2010 (Disposizioni per l'affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio).

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese dipresso la sede comunale di Pogliano Milanese in Piazza Volontari Avis-Aido n.6, tra :

 Arch. Ferruccio Migani, nato a Schaffhausen (Svizzera) il 02.01.1969, domiciliato per la carica presso il Comune di Pogliano Milanese, Piazza Volontari Avis-Aido n.6, che interviene al presente atto nella propria qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Pogliano Milanese, come tale nominato con Decreto Sindacale prot. n. 12745 del 26.11.2019di seguito indicato come Comune;

E

 Giuseppe Caronni, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consorzio Distretto Agricolo Valle Olona, o per successivo avente causa, con sede legale in via San Domenico 6, 20025 Legnano (Mi), di seguito indicato singolarmente come D.A.V.O.;

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Pogliano Milanese è interessato a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, considerando anche la rilevanza collettiva che viene attribuita dalla legge all'esercizio delle attività agricole in chiave multifunzionale;
- b) la gestione del territorio rurale è indispensabile per il mantenimento delle sue caratteristiche. In considerazione della riduzione consistente delle imprese agricole si ritiene opportuno promuovere il loro coinvolgimento attivo nella manutenzione e sistemazione del territorio come sostenuto dal quadro normativo nazionale e regionale;
- c) Il coinvolgimento può riguardare in genere tutti i lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e manutenzione dell'assetto idrogeologico, tutela delle vocazioni produttive del territorio, secondo le seguenti categorie:
 - Lavori agricoli e a servizio del pascolo;
 - Lavori selvicolturali (miglioramenti forestali);
 - Lavori idraulico-forestali;
 - Manutenzione della viabilità.
- d) Regione Lombardia con DGR 7-11-2014 n. X/2622 ha approvato "lo schema di accordo quadro di sviluppo territoriale" (AQST) Milano Metropoli Rurale; con finalità di perseguimento di un modello di sviluppo che unisca la realtà rurale con quella metropolitana, sottoscritto dal D.A.V.O. nell'ottobre 2014;
- e) L'art. 15 del D.Lgs 228/2001 al comma 1 prevede che, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
- f) L'art. 15 del D.Lgs 228/2001 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari, in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli, ed Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata;
- g) La DGR 06.06.2012, n.. IX/3592, reca l'accreditamento del Distretto Agricolo della Valle del fiume Olona (D.A.V.O.) con la qualificazione di "distretto agricolo" rurale;
- h) il D.A.V.O., raggruppando oltre 30 imprese agricole del bacino fluviale del fiume Olona comprese nel territorio delle province di Milano e Varese ha una adeguata rappresentatività e stabilità sul territorio;
- i) Il D.A.V.O., da Statuto (Titolo I art. 1) si configura come "società consortile cooperativa agricola" ai sensi dell'art. 1 secondo comma del D.Lgs 228/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che " si considerano imprenditori agricoli e i loro

- consorzi.." e che tra le sue finalità è prevista la cura, la riqualificazione ed il potenziamento degli elementi compositivi dell'agroecosistema e del suo paesaggio (art.4/i Statuto);
- j) Lo status di imprenditore agricolo è attribuito, ai sensi dell'art.1 c.2 del decreto già citato, alle cooperative di imprenditori ed i lori consorzi purché utilizzino per le attività di cui all'art. 2135c.c., prevalentemente prodotti dei soci e forniscano agli stessi beni e servizi per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico;
- k) Il D.A.V.O. è quindi soggetto giuridicamente legittimato a stipulare accordi con la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Pogliano Milanese, a conferma dell'interesse e nel rispetto dei propri programmi amministrativi, intende voler realizzare un percorso podistico lungo tratti stradali pubblici ed ad uso pubblico presenti nel proprio territorio;
- m) parte dei tracciati corrono anche all'interno del suolo agricolo privato presso aree già vocate alla realizzazione di suddetti tracciati in quanto utilizzate dagli agricoltori nel loro uso quotidiano per le attività che ivi loro svolgono in qualità di conduttori dei suddetti terreni;
- n) la realizzazione dei suddetti tracciati, costituiti in terreno costipato aventi una larghezza pari a 1,50m, si ritiene che possa essere messa in capo al D.A.V.O. quale soggetto già presente sul territorio agricolo;
- o) è volontà del Comune demandare al suddetto D.A.V.O. l'acquisizione delle autorizzazioni da parte delle proprietà dei terreni condotti dai singoli agricoltori appartenenti al D.A.V.O. a favore della realizzazione dei tracciati così come saranno previsti;
- p) è altresì volontà del Comune demandare al suddetto D.A.V.O. anche la manutenzione e gestione di tali interventi oltreché alla loro pulizia da rifiuti;
- q) sarà compito del Comune ed in particolare dell'Ufficio tecnico su indirizzo politico dell'amministrazione indicare al D.A.V.O. le aree che dovranno essere oggetto della realizzazione dei suddetti tracciati podistici;
- r) è interesse inoltre del Comune individuare un soggetto preposto alla manutenzione anche in diversi ambiti del territorio, in particolare nelle aree di frangia urbana e nel contesto rurale, quali per esempio banchine, scarpe e fossi stradali, aree incolte, percorsi fruitivi lungo corsi d'acqua e di collegamento tra parchi naturali, che oltre a eseguire interventi manutentivi possa essere anche punto di riferimento per il presidio e controllo del territorio rurale:
- s) oltre a quanto nello specifico sopra indicato, in generale la presente Convenzione potrà essere utilizzata tra le parti per esigenze che il Comune dovesse ravvedere durante tutto l'arco di validità della medesima, limitatamente a quanto indicato nei compiti affidabili al D.A.V.O. come verrà detto nel proseguo della presente;
- t) il D.A.V.O. ha dimostrato disponibilità ed interesse ad assumere impegno per l'attuazione di quanto indicato ai punti n), o) e p) per quanto oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1 - Premesse e definizioni

Le premesse, formano e costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione;

ART. 2 - Oggetto

Lo scopo della presente convenzione è quello di regolamentare e definire i rispettivi oneri ed obblighi, anche di natura economica-finanziaria, per l'attuazione degli obbiettivi in premessa;

Fatto salvo quanto successivamente indicato all'art. 3, gli oneri ed obblighi specifici, per l'esecuzione dei lavori per realizzazione interventi di miglioramento riqualificazione ambientale, interventi finalizzati alla manutenzione

gestione di aree in comparto agricolo/forestale ecc. come citato in premessa, saranno definiti nei termini e modalità in relazione al singolo affidamento, attraverso formale richiesta da parte del Comune;

A seguito di riscontro e quindi successiva verifica da parte del responsabile individuato dal Comune, per la congruità tecnico economica, alla luce anche degli obbiettivi della presente convenzione, provvederà a formalizzare relativa aggiudicazione definitiva e relativo contratto.

ART. 3 - Impegni tra le parti

3.1 - Il Comune si impegna a:

- 3.1.1 garantire la disponibilità delle aree di sua proprietà e/o attraverso forme di convenzionamento in caso di altri enti e soggetti privati coinvolti;
- 3.1.2 ottenere e rilasciare le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività;
- 3.1.3 coordinare le attività tra D.A.V.O. e tra questi e altri enti o soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività:
- 3.1.4 vigilare, anche mediante controlli periodici, sul corretto svolgimento delle attività affidate;
- 3.1.5 effettuare opera di promozione sulle attività svolte;
- 3.1.6 svolgere le attività straordinarie necessarie in caso di danni alle aree pubbliche o di uso pubblico e alle opere causati da eventi calamitosi o atti vandalici.

3.2 - II D.A.V.O. si impegna a:

- 3.2.1 eseguire le seguenti opere di realizzazione, manutenzione e gestione paesaggistica forestale che il Comune proporrà. A titolo puramente indicativo:
 - interventi per eseguire prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - interventi per emergenze gelo-neve;
 - interventi di manutenzione delle strade vicinali e poderali, compreso colmature buche, sfalcio banchine, pulizia fossi scolo acque;
 - miglioramenti forestali;
 - piccoli interventi di ingegneria naturalistica, idraulico-forestali;
 - creazione zone umide:
 - interventi di connessione ecologica e dreframmentazione;
- 3.2.2 Rispettare soglie di cui all'art. 15 del D.Lgs 228/2001 e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria su richiesta del tecnico comunale, al fine di certificare il limite annuale dei massimali previsti;
- 3.2.3 Svolgere il ruolo di intermediario tra il Comune e le aziende consorziate garantendo i principi di trasparenza e rotazione tra le aziende del distretto, secondo criteri e modalità prestabiliti;
- 3.2.4 Svolgere con regolarità e costanza attività di presidio e controllo del territorio rurale, presidiando e segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità;
- 3.2.5 Dare tempestiva comunicazione ai Comuni, e comunque entro venti giorni delle variazioni intervenute nelle cariche sociali.

ART. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione, approvata nei termini di legge, sarà sottoscritta dalle parti entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione ed avrà validità per 5 (cinque) anni.

Le parti potranno rinnovare o estendere la presente convenzione, apportando eventuali modifiche, entro tre mesi dalla scadenza del termine di validità fissato al precedente articolo. Fino alla sottoscrizione del rinnovo della concessione, le parti si impegnano a rispettare i relativi obblighi come definiti nella presente convenzione.

ART. 5 - Risoluzione

Eventuali inadempienze agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, rilevate durante l'attività di controllo a cura del Comune, saranno oggetto di specifica segnalazione.

Il perdurare degli inadempienti costituisce giustificato motivo per la rescissione della convenzione da parte del Comune senza obbligo di risarcimento e fatto salvo che il fatto non costituisca maggior danno per il Comune stesso. Per grave inadempienza si intende, a titolo meramente esemplificativo:

- mancato rispetto del Cronoprogramma o perdurante ritardo nelle singole attività;

- realizzazione delle opere in modo palesemente inadeguato rispetto ai principi della regola d'arte;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- mancata predisposizione delle attività/opere/forniture che permettono alle controparti di procedere con le proprie attività nel rispetto del Cronoprogramma;

Il costo documentato delle opere correttamente realizzate fino alla data della risoluzione verrà riconosciuto dalla Parte obbligata.

Ove dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del termine della presente convenzione, il D.A.V.O. è tenuto a dare comunicazione al Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della data di cessazione.

ART. 6 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti rinviano alla normativa vigente.

ART. 7 – Controversie e Foro Competente

Laddove dovesse verificarsi una delle ipotesi previste dal D.Lgs. 28 del 4.3.2010 e s.m.i., le parti si obbligano, in via preliminare rispetto all'esercizio dell'azione in via ordinaria, ad esperire il preventivo tentativo di conciliazione. Le Parti si obbligano a promuovere detto tentativo avanti ad un Organismo a ciò autorizzato, avente sede esclusivamente nella Città Metropolitana di Milano. Resta inteso che ogni controversia sull'interpretazione, applicazione, revoca, risoluzione, decadenza della presente Convenzione e connessi e conseguenti rapporti obbligatori ed economici, deve intendersi rimessa alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lombardia – Milano, competente per territorio.

ART. 8 - Domicilio e comunicazioni

Ai fini della presente Convenzione e della validità di qualsivoglia comunicazione ad esso inerente, le Parti dichiarano quanto segue:

il D.A.V.O. elegge domicilio in via San Domenico, n.6, 20025 Legnano (Mi)

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti recapiti:

- per comunicazioni a mezzo posta via San Domenico n.6, 20025 Legnano a mezzo fax 02/93903654 a mezzo pec consorzio.D.A.V.O.@legalmail.it.
- il Comune elegge domicilio in Piazza Volontari Avis-Aido n.6, 20005 Pogliano Milanese (Mi) a mezzo pec comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESENTE CONVENZIONE E' SOTTOSCRITTA IN FORMA DIGITALE